



Il medico e i problemi sessuali dei minori

Data 11 luglio 2004
Autore dzamperini

Benche' questo aspetto sia maggiormente di pertinenza dei pediatri, tuttavia anche i medici di famiglia possono trovarsi (e spesso si trovano) a dibattersi in problematiche di tale tipo in quanto una larga fascia di minori puo' optare per l'iscrizione negli elenchi dei MMG.

La Legge, com'è noto, stabilisce il termine della minore età al compimento del 18esimo anno di età, tuttavia tale termine non è valido per tutte le circostanze della vita: si è ritenuto di poter graduare tale limite a seconda dei settori di pertinenza.

È da rilevare, tanto per fare un esempio, come l'art. 591 del Codice Penale, limiti la protezione ad un'età nettamente inferiore e definisca il reato di abbandono di persone minori o incapaci come "chiunque abbandoni una persona minore degli anni 14...".

Peculiare è poi la figura del Minore Emancipato (art. 390 e seg. C.C.), a cui vengono riconosciuti alcuni (ma non tutti) dei diritti tipici della maggiore età: una via di mezzo tra il minore e il maggiorenne.

La complessità della normativa puo' provocare diversi problemi al medico che abbia in cura un minore. Alcuni di questi problemi, di frequente riscontro, sono ad esempio:

- qualora il minore chiedesse una prestazione in contrasto con quella dei genitori, il medico è tenuto a ottemperare alla volontà del minore o a quella dei genitori?
- qualora il minore chieda una prestazione da effettuarsi all'insaputa dei genitori, è obbligo del medico informarli?
- Qualora il medico venga a conoscenza di atti sessuali compiuti dal minore (che magari chiede al medico la prescrizione di anticoncezionali), è facoltà del medico stilare tale prescrizione o è tenuto a rifiutarla e a chiedere il consenso dei genitori?

In linea generale, il medico è tenuto a rispondere delle proprie azioni nei confronti di un minore ai genitori di questo. Deve chiederne il consenso prima di un qualsiasi atto terapeutico, deve fornire loro le necessarie informazioni utili alla tutela della salute del minore. Sono i genitori che prendono le decisioni, assumendosene la responsabilità, su ciò che il medico puo' e non puo' compiere nei riguardi del minore stesso. La potestà dei genitori puo' essere superata (ma questo è un argomento particolare, che esula dalla normalità) dalle decisioni del Magistrato, che puo', in certi casi, sottrarre ai genitori la patria potestà.

La sessualità dei minorenni

Particolarmente frequenti e acute sono le problematiche legate alla sessualità dei minori.

• Sempre piu' spesso i minori assumono atteggiamenti sessualmente disinvolti, chiedendo al medico informazioni e supporto.

• Il medico inoltre, per la sua peculiare attività, puo' essere coinvolto (come accusato o come testimone) in episodi di molestie sessuali in confronto di minori. Vittime privilegiate sono stati i ginecologi, che ormai hanno imparato a cautelarsi opportunamente, anche mediante la presenza continua alle visite di un' infermiera, ma possono essere coinvolte parecchie categorie.

• Il medico puo' essere depositario di segreti e informazioni assai delicate, concernenti appunto la sessualità dei minori da lui curati, che spesso non sa se classificare come lecite oppure no.

Il problema non è di poco conto, in quanto il medico ha obbligo di referto all' Autorità Giudiziaria per tutti i casi che possano costituire reato; qualora sia Pubblico Ufficiale ha anche obbligo di denuncia; l' omissione di questi adempimenti costituisce a sua volta reato.

La conoscenza parziale ed incompleta della normativa del settore accresce quindi la confusione ed espone il medico, anche inconsapevolmente, ad accuse penalmente rilevanti.

In realtà sulla problematica della sessualità dei minorenni si incrociano diverse normative:

• Il Codice Penale, come modificato dalla Legge 15 Febbraio 1996 n. 66 "Norme contro la violenza sessuale"

• La Legge 3 Agosto 1999 n. 269 (cosiddetta legge antipedofilia).

Dall'incrocio di queste due norme deriva una serie di aspetti molto articolati e differenziati. Il minore viene, per alcuni aspetti legati alla sessualità, considerato capace di autodeterminazione anche prima di superare la soglia della maggiore età; tale concezione va a scontrarsi però con le esigenze di protezione e di tutela del minore stesso.

Vediamo i dettagli normativi:

1) Gli atti sessuali per i minori sono vietati in ogni caso al di sotto dei 10 anni. Al di sotto di questa età si parla sempre di violenza sessuale presunta (con ulteriore aggravante per l' età particolarmente bassa della vittima) e una pena prevista dai 7 ai 14 anni. Questo comportamento è perseguibile d'ufficio per cui il medico che ne venisse a conoscenza ha obbligo di presentare il referto all' Autorità Giudiziaria.

2) Qualora il medico si trovi a curare un minore di età che abbia compiuto i 13 anni e non abbia ancora compiuto i 14, deve sapere che a questo soggetto sono consentiti gli atti sessuali con altro soggetto minorente avente differenza di età non superiore a tre anni, purché entrambi consenzienti. È invece previsto espressamente come reato l' effettuazione di atti sessuali in presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere. Entrambi i reati sono perseguibili d'ufficio con obbligo di referto.

3) Nel caso si tratti di un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ad esso sono consentiti atti sessuali volontari e



disinteressati anche con adulti con l'eccezione di quegli adulti che abbiano con esso rapporti di tutela o di custodia (ascendenti, genitori anche adottivi, tutori o altre persone "affidatarie"). Ad essi sono invece inibiti atti sessuali con soggetti di qualsiasi età in cambio di denaro o di altra utilità economica, in quanto si verrebbe a configurare il reato di prostituzione di minore ("legge antipedofilia"). Le evenienze qui indicate costituiscono reati perseguibili d'ufficio con obbligo di referto da parte del medico. Il medico che venisse a conoscenza di un minore che praticasse la prostituzione deve inoltre darne immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. La pena per la corruzione di minorenni è ridotta di 1/3 (ma non annullata) se il corruttore è anch'egli minore di anni 18.

In altre parole quindi il minore che sia compreso tra i 14 e i 16 anni può effettuare lecitamente atti sessuali con persona estranea purché non ne abbia in cambio denaro o altra utilità. In questo caso il medico non deve presentare referto. Il passaggio di denaro trasforma invece il comune atto sessuale, lecito, in corruzione di minorenni, illecito e reato.

4) Per minori di qualsiasi età inferiore a 18 anni costituisce reato l'atto sessuale effettuato con abuso di autorità o delle condizioni fisiche o psichiche quando il colpevole è un genitore anche adottivo, convivente, tutore o altro affidatario. Anche questo reato è perseguibile d'ufficio.

5) La legge 269 del 1998 persegue anche l'induzione alla prostituzione di minore inferiore agli anni 18. Tale condotta va immediatamente segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni; stessa condotta da seguirsi in caso di sfruttamento al fine di esibizione di materiale pornografico, di consapevole cessione anche gratuita di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18, e tratta o commercio dei minori di anni 18 al fine di indurli alla prostituzione.

È importante osservare come in caso di atti sessuali su minori di anni 14 o in caso di atti sessuali in presenza di minori degli anni 14 viene espressamente esclusa dalla Legge la scusante della ignoranza dell'età della persona offesa.

In definitiva quindi come deve regolarsi il medico?

Qualora si tratti di minore degli anni 10, o di minore degli anni 14 che compie atti sessuali con un adulto egli deve quindi, in ogni caso, presentare il referto all'Autorità Giudiziaria.

Qualora si tratti di atti sessuali consensuali compiuti da un minore che abbia compiuto gli anni 14 e che non siano effettuati con le persone espressamente citate dalla Legge questi atti sono da ritenersi leciti, rientranti nella sfera di autodeterminazione sessuale del minore, e quindi non esiste obbligo di referto.

SCHEMA RIASSUNTIVO

PER TUTTI I MINORI DEGLI ANNI 18, dopo i 16 anni: Sono vietati (costituiscono reato, con obbligo di referto): a) Atti sessuali effettuati con violenza o minaccia oppure abusando di autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica del minore, quando il colpevole è il genitore anche adottivo, o il convivente, o il tutore, o altro affidatario, o un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.

b) Induzione o sfruttamento della prostituzione di persona inferiore agli anni 18

c) Sfruttamento al fine di esibizioni o produzione di materiale pornografico

d) Consapevole cessione anche gratuita di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18.

e) Tratta o commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione

MENO DI 10 ANNI: Nessun atto sessuale consentito, in nessun caso. Ogni atto sessuale costituisce sempre violenza sessuale presunta, con aumento della pena per l'età così bassa.

MENO DI 13 ANNI: Nessun atto consentito; Ogni atto sessuale costituisce violenza sessuale

TRA 13 e 14 ANNI: Se effettuati con altro minore che abbia una differenza di età inferiore a 3 anni, questi non è punibile.

Sono vietati: a) Atti sessuali compiuti da soggetto avente differenza di età superiore a 3 anni.

b) Atti sessuali effettuati in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere

TRA 14 e 16 ANNI: Consentiti atti sessuali volontari e disinteressati, tranne:

a) Atti sessuali con l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, o altra persona cui il minore venga affidato, ne abbia custodia o conviva con lui.

b) atti sessuali (con chiunque) in cambio di denaro o di altra utilità economica

L'omissione e il ritardo della denuncia sono un fatto penalmente rilevante, che costituisce reato ed è punito con le pene previste dagli artt. 361 e 362 c.p.

Atti sessuali compiuti con violenza, inganno, abuso o minaccia su soggetti maggiorenni, sono invece perseguibili a querela e quindi non soggetti a obbligo di referto. La querela è irrevocabile.

Anticoncezionali e minorenni

Un altro problema di frequente riscontro è quello della richiesta di anticoncezionali da parte dei minori.

In questo settore la Legge non fornisce espressioni direttive, ma si ritiene dai più che, essendo sancita l'autodeterminazione sessuale da parte del minore ultraquattordicenne, tale autodeterminazione vada ad estendersi anche nel settore della prevenzione di gravidanze indesiderate.

In effetti la Legge 22/05/1978 n. 194, all'art. 2, stabilisce che sia consentita anche ai minori, su prescrizione medica, la somministrazione nelle strutture sanitarie e nei consultori "dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile".

Esiste quindi un riconoscimento implicito del diritto di autodeterminazione del minore nell'ambito della procreazione



responsabile; bisogna però osservare come il legislatore operi una distinzione tra la prescrizione e la somministrazione dei prodotti anticoncezionali.

La prescrizione è, ovviamente, preliminare alla somministrazione.

La Legge 194 non esprime limitazioni circa la prescrizione medica del farmaco mentre limita la sua somministrazione alle strutture sanitarie e nei consultori.

Da ciò deriverebbe che anche il medico di famiglia, ovviamente dopo averne valutato l'indicazione e l'assenza di controindicazioni, abbia facoltà di prescrivere l'anticoncezionale, mentre la successiva somministrazione di quest'ultimo dovrebbe avvenire esclusivamente sotto il controllo da parte dei consultori.

Il medico di famiglia è quindi legittimato, ad esempio, a ripetere la prescrizione iniziata da un Consultorio mentre non potrebbe gestire autonomamente l'intero processo.

Un consiglio di comportamento pratico quindi per il medico di famiglia potrebbe essere quello di inviare la minore che chiede un trattamento contraccettivo a un consultorio che possa assumersi la responsabilità prima di accertare l'assenza di controindicazioni, e poi di verificarne il corretto uso da parte della minore. Al medico di famiglia resterebbe quindi il ruolo di "prescrittore", liberamente ammesso dalla Legge.

La verifica di eventuali controindicazioni è molto importante in quanto, qualora una prescrizione effettuata con leggerezza e all'oscuro dei genitori provochi poi dei danni alla salute alla minore, il medico (sia il prescrittore che il Consultorio) potrebbe essere chiamato a risponderne.

Daniele Zamperini (Doctor, n. 13, settembre 2002, modificato)